



Il Patent Box
Dal 2021 la «super-deduzione al 110%»

Nuovo Patent Box: la super-deduzione (110%) dei costi di R&D relativi ai beni immateriali

Introduzione



Fino ad oggi, il Patent box era un regime opzionale di detassazione, a regime fino al 50%, dell'extra-profitto derivante dai beni immateriali quali: i) brevetti industriali, ii) software protetto da copyright, iii) know-how, iv) disegni e modelli.

Il D.L. 146/2021 ha sancito l'abrogazione del vecchio Patent Box e la sua sostituzione con una nuova opzione per la maggiore deducibilità del 110%, IRES ed IRAP dei costi di R&D sui beni immateriali agevolabili (c.d. «**super deduzione**»).

Con il nuovo regime, a partire dal 2021, saranno deducibili le spese di ricerca e sviluppo relative ai seguenti intangibili:

- i) software protetto da copyright;
- ii) brevetti industriali
- iii) disegni e modelli

L'agevolazione del nuovo Patent Box può essere **cumulata** (come anche per il vecchio regime) con il credito di ricerca e sviluppo.

Il Provvedimento attuativo del 15 febbraio 2022 (n.48243/2022) ha declinato i più importanti aspetti per l'utilizzo della agevolazione già nel bilancio 2021.

	PB Detassazione extrareddito	PB Super deduzione	R&D
2015	Marchi Know-how Software Brevetti Disegni e modelli	Recapture costi	Credito su base INCREMENTALE rispetto media 2012-2014 Attività R&D come da Manuale Frascati
2016			
2017			
2018			
2019	Know-how Software Brevetti Disegni e modelli		
2020			
2021	Solo a conclusione Opzione già esercitata nel 2020	Credito su base VOLUMETRICA Attività R&D come da Manuale Frascati	
2022	Know-how Software Brevetti Disegni e modelli		
2023			
2024			
2025	In nessun caso	Software Brevetti Disegni e modelli	Attività di Innovazione Tecnologica e Design come da Manuale di Oslo
....			

Nuovo Patent Box: le caratteristiche

Timing



Esercicabile a decorrere dall'esercizio 2021, a partire dal periodo di imposta in cui il bene immateriale ottiene un **titolo di privativa industriale**.

Opzione di durata quinquennale – irrevocabile – rinnovabile a scadenza

Deduzione *in toto* nel periodo di registrazione della privativa industriale.

Soggetti



Soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti);

Tali soggetti devono ricoprire la natura di «**investitore**», ovvero avere la titolarità del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali su cui hanno effettuato l'investimento, sostenendo i relativi rischi.

L'opzione consente la maggiorazione della deduzione per le spese sostenute nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai beni immateriali identificati, **utilizzati direttamente o indirettamente** nello svolgimento dell'attività d'impresa.

I soggetti che hanno esercitato la «vecchia» opzione Patent Box «*afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'entrata in vigore del nuovo regime*» hanno la possibilità di scegliere se aderire al «nuovo» regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Invece, sono espressamente **esclusi** da tale possibilità di scelta: i) coloro che abbiano presentato istanza di accesso/rinnovo alla procedura di ruling (art. 31-ter del DPR n. 600/1973), che abbiano sottoscritto accordo preventivo; e ii) i soggetti che abbiano aderito al regime di «autodeterminazione».

Nuovo Patent Box: le caratteristiche

Beni agevolabili



L'agevolazione può essere fruita con riferimento ai seguenti beni immateriali (**anche collegati da vincolo di complementarità**):

- **Software** protetto da *copyright*;
- **Brevetti industriali**;
- **Disegni e modelli** giuridicamente tutelati;

Attività Rilevanti



- ricerca industriale e sviluppo sperimentale (come definite da art. 2 del MISE)
- Innovazione tecnologica (come definite da art. 3 del MISE)
- Design e ideazione estetica (come definite da art. 3 del MISE)
- Tutela legale

[Link MISE](#)

Lo svolgimento di tali attività può essere svolto anche mediante collaborazione con enti esterni (es. Università) italiani o residenti nell'Unione Europea o in stati aderenti allo Spazio economico Europeo con i quali l'Italia ha stipulato accordo per scambio di informazioni.

Le attività, in caso di commissione, devono essere svolte sotto la direzione tecnica della Società («**Investitore**») la quale deve essere titolare del rischio tecnico e finanziario e di insuccesso.

Non sono ammesse le attività (e i relativi costi) svolte all'interno di **rapporti tra società del Gruppo**.

Nuovo Patent Box: Definizioni (1 di 2)

Ricerca fondamentale

Si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'**acquisizione di nuove conoscenze** in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, **senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine** delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici.

Ricerca Industriale

Si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le **possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale** o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un **modello di prova** che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale.

Nuovo Patent Box: Definizioni (2 di 2)

Sviluppo sperimentale

Si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.

Innovazione Tecnologica

Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

Design e Ideazione estetica

Costituiscono attività di design ed innovazione estetica i lavori (di design e ideazione estetica), diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del decreto MISE, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano **della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali**; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Nuovo Patent Box: le caratteristiche

Modalità determinazione



Maggiorazione del 110% ai fini della deducibilità, sia IRES che IRAP, delle spese agevolabili sostenute per i beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività di impresa con riferimento agli IPs agevolabili e alle relative attività rilevanti come precedentemente descritte.

- Utilizzo indiretto: concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali
- Utilizzo diretto: utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso

Spese agevolabili



Ai sensi art. 4 del Provvedimento sono agevolabili le seguenti spese sostenute per lo svolgimento di attività «rilevanti»:

- a) Spese per il personale (retribuzione al lordo delle ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali e delle altre componenti retributive quali ratei, t.f.r., ferie, permessi, indennità di trasferta in caso di attività svolte fuori sede)
- b) Quote di ammortamento (inteso quale costo fiscalmente riconosciuto ai sensi art.110 TUIR), quota capitale leasing finanziario, quota leasing operativo per beni materiali e immateriali impiegati nello svolgimento delle attività rilevanti. **Non rilevano rivalutazioni o riallineamenti.**
- c) Spese per servizi consulenza
- d) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
- e) Spese connesse al mantenimento dei diritti sui beni materiali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione e quelli relativi alle attività di prevenzione alla contraffazione e gestione dei contenziosi per la tutela dei diritti stessi.

Nuovo Patent Box: il meccanismo premiale

Meccanismo premiale



Per le nuove privative ottenute a partire dal 2021

Nel periodo d'imposta di ottenimento della privativa può essere applicata la maggiorazione del 110% alle spese sostenute (recapture entro l'ottavo periodo d'imposta precedente) per lo svolgimento delle attività che hanno contribuito alla creazione del bene.

A tal fine:

- i) sono ricomprese anche le attività di (a) ricerca fondamentale e (b) ideazione e realizzazione del software protetto da *copyright*.
- ii) non rilevano le spese di mantenimento di cui al punto 4.1e) (mantenimento, rinnovo, protezione).
- iii) **non** sono **ammesse** attività considerate ai fini della formazione del numeratore del **nexus nelle precedenti opzioni PB**.

Nuovo Patent Box: l'opzione nel Modello SC

Overview dei quadri:

Nel **quadro RF**, tra le "Altre variazioni in diminuzione" (rigo RF55, codice 86) è stata prevista l'indicazione della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Per usufruire della predetta disciplina è stato previsto nel **quadro OP**, sezione IV, l'esercizio dell'opzione nonché nel **quadro RS** (righe da RS530 a RS532), il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Si espongono di seguito i singoli quadri con l'indicazione delle modalità di compilazione.

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36
	37	38	39	40	41	42
	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54
					55	

SEZIONE IV Patent box	OP21	Opzione	Possesso documentazione	Comunicazione	Identificativo ruling
		1	2	3	4

Dati relativi all'opzione "Patent box"	Numero dei beni		COSTI INTRA-MUROS			Comma 10-bis
			Personale	Ammortamenti	Altri costi	
	RS530 Software protetto da copyright	1	2	3	4	7
			,00	,00	,00	
			COSTI EXTRA-MUROS			
			Codice fiscale fornitore			
		5	6			
		,00				
	RS531 Brevetti industriali	1	2	3	4	7
			,00	,00	,00	
		5	6			
		,00				
RS532 Disegni e modelli	1	2	3	4	7	
		,00	,00	,00		
	5	6				
	,00					

Nuovo Patent Box: Quadro RF

Nel rigo **RF55**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. In particolare, vanno indicati con il:

- codice 86**, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento.

Qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146)

Altre RF55 variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
							55		,00	

Nuovo Patent Box: Quadro OP

L'opzione è esercitata compilando il rigo OP21 e decorre dal periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. I soggetti interessati esercitano l'opzione e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione, **barrando, rispettivamente, la casella "1" ("Opzione") e la casella "2" ("Possesso documentazione")**. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella presente dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

SEZIONE IV				
Patent box				
OP21	Opzione 1	Possesso documentazione 2	Comunicazione 3	Identificativo ruling 4

Tale Quadro viene utilizzato per la gestione del c.d. "Regime transitorio" ed esercitare nei casi previsti la facoltà di scelta tra nuovo e vecchio regime PB:

I contribuenti che abbiano esercitato opzioni ai sensi dell'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all'art. 6 del decreto, previa comunicazione da effettuare con la presente dichiarazione **barrando la casella 3 ("Comunicazione")**.

I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo, non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al regime agevolativo di cui all'art. 6, oltre a barrare la casella 3, devono indicare nel **campo 4 ("Identificativo ruling")** il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell'istanza di ruling, comunicato al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell'istanza. Qualora debbano essere indicati più numeri di protocollo vanno compilati distinti moduli mentre la casella 3 va barrata solo sul primo modulo.

Nuovo Patent Box: Quadro RS (1 di 2)

Codice fiscale Mod. N.

Dati relativi all'opzione "Patent box"

	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS			Comma 10-bis
		Personale	Ammortamenti	Altri costi	
RS530 Software protetto da copyright	1	2	3	4	7
			,00	,00	,00
	COSTI EXTRA-MUROS				Comma 10-bis
	Codice fiscale fornitore				
	5	6			7
		,00			
RS531 Brevetti industriali	1	2	3	4	7
			,00	,00	,00
	5	6			7
		,00			
RS532 Disegni e modelli	1	2	3	4	7
			,00	,00	,00
	5	6			7
		,00			

I righe da RS530 a RS532 hanno la finalità di fornire informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei citati costi. In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero dei beni per i quali è esercitata l'opzione/comunicazione;
- l'ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros, relative al proprio personale, in **colonna 2**, agli ammortamenti delle proprie attrezzature, in **colonna 3**, e ad altri costi, in **colonna 4**;
- in **colonna 5**, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra-muros) e in **colonna 6**, il codice fiscale del fornitore.

Nuovo Patent Box: Quadro RS (2 di 2)

Codice fiscale Mod. N.

Dati relativi all'opzione "Patent box"

	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS			Comma 10-bis
		Personale	Ammortamenti	Altri costi	
RS530 Software protetto da copyright	1	2	3	4	7
			,00	,00	
COSTI EXTRA-MUROS					
Codice fiscale fornitore					
	5	6			7
		,00			
RS531 Brevetti industriali	1	2	3	4	7
			,00	,00	
	5	6			7
		,00			
RS532 Disegni e modelli	1	2	3	4	7
			,00	,00	
	5	6			7
		,00			

Qualora in uno o più periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Pertanto, nell'ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni richieste.

Nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d'imposta precedenti e va barrata la casella "Comma 10-bis".

Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione occorre compilare più righe utilizzando moduli aggiuntivi.

I

Nuovo Patent Box: il contenuto della Documentazione Idonea (facoltativa ???)

Struttura della Documentazione Idonea



Ai sensi dell'Art. 7 del Provvedimento, la Documentazione Idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni (A e B), contenenti specifici dati e informazioni, da presentarsi secondo le modalità di seguito riportate.

Sezione A	<p>i) Struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;</p> <p>ii) Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;</p> <p>iii) Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti;</p> <p>iv) Modello organizzativo dell'impresa;</p> <p>v) Relazione tecnica;</p> <p>vi) Funzioni, rischi e beni dell'impresa.</p>
Sezione B	<p>i) Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. costo del personale impiegato in attività rilevanti;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. costi promiscui;</p> <p>ii) Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.</p>

Aspetti formali



La documentazione deve essere:

- redatta in **lingua italiana**. Tuttavia, dati e informazioni riferite ad operazioni con controparti estere possono essere presentati in lingua inglese;
- **firmata elettronicamente dal legale rappresentante**, con **marca temporale** da apporre **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

La consegna della documentazione all'Amministrazione Finanziaria deve essere effettuata **entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta**. Eventuali **informazioni supplementari** o integrative devono essere fornite **entro 7 giorni**.

Nuovo Patent Box: il contenuto della Documentazione Idonea (facoltativa ???)

Struttura della Documentazione Idonea



Ai sensi dell'Art. 7 del Provvedimento, la Documentazione Idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni (A e B), contenenti specifici dati e informazioni, da presentarsi secondo le modalità di seguito riportate.

Sezione A	<p>i) Struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;</p> <p>ii) Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;</p> <p>iii) Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti;</p> <p>iv) Modello organizzativo dell'impresa;</p> <p>v) Relazione tecnica;</p> <p>vi) Funzioni, rischi e beni dell'impresa.</p>
Sezione B	<p>i) Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. costo del personale impiegato in attività rilevanti;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. costi promiscui;</p> <p>ii) Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.</p>

Alcune precisazioni sui contenuti

Sezione A



III) In caso di **commissione** a terzi di attività rilevanti dovrà essere supportato (anche con evidenza delle clausole contrattuali) il ruolo di «investitore» del soggetto committente ossia di soggetto che detiene il rischio di insuccesso.

V) La Relazione Tecnica dovrà essere predisposta (i) da responsabile aziendale delle attività rilevanti o del singolo progetto e controfirmata dal legale rappresentante ovvero (ii) da soggetto commissionario e firmata dal legale rappresentante dell'impresa commissionaria. Dovrà evidenziare, per ciascun progetto, le incertezze tecniche e scientifiche che si sono volute superare **nonché** le attività con separata indicazione di quelle direttamente collegate a sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento degli IPs.

Nuovo Patent Box: il contenuto della Documentazione Idonea (facoltativa)

Struttura della Documentazione Idonea



Ai sensi dell'Art. 7 del Provvedimento, la Documentazione Idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni (A e B), contenenti specifici dati e informazioni, da presentarsi secondo le modalità di seguito riportate.

Sezione A	<p>i) Struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;</p> <p>ii) Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;</p> <p>iii) Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti;</p> <p>iv) Modello organizzativo dell'impresa;</p> <p>v) Relazione tecnica;</p> <p>vi) Funzioni, rischi e beni dell'impresa.</p>
Sezione B	<p>i) Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. costo del personale impiegato in attività rilevanti;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. costi promiscui;</p> <p>ii) Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.</p>

Alcune precisazioni sui contenuti

Sezione B



Relativamente alle spese (dirette ed indirette) dovrà essere predisposta specifica **scheda per ciascun IP**.

Dovranno essere (i) espressamente indicati i driver utilizzati per costi indiretti e (ii) predisposta **riconciliazione** tra la contabilità analitica – il bilancio di verifica e il prospetto di bilancio.

Con riferimento al **costo del personale** dovrà essere fornito per singola **scheda**:

- i) Fogli presenza nominativi con indicazione giorno, ore impiegate attività rilevanti firmati da responsabile attività e dal legale rappresentante;
- ii) Mansioni svolte e conoscenze specifiche di cui il lavoratore è in possesso e che consentono la partecipazione alle attività rilevanti

Con riferimento ai costi promiscui dovrà essere predisposta una dichiarazione del legale rappresentante (o da responsabile attività rilevanti) che individui il criterio di ripartizione (**oggettivo e verificabile**).

Con riferimento al costo del personale tale dichiarazione dovrà essere firmata anche dal dipendente stesso.

Nuovo Patent Box: l'operatività nel tempo




Fase I: Mappatura attività (e costi)

Da inizio svolgimento attività si dovrà attivare mappatura delle stesse e dei relativi costi



Fase II: Definizione output e definizione agevolazioni

Con la definizione dell'output della attività e con l'ottenimento della privativa si matura il diritto alla **super deduzione** e al **meccanismo premiale** con facoltà di avvalersi della **penalty protection**.



Nuovo Patent Box: pro e cons rispetto a precedente regime

ASPETTI	Considerazioni
<u>Caratteristiche dell'opzione</u>	Cumulabilità con credito R&D. In attesa chiarimenti su differenza (o analogia) del perimetro delle due agevolazioni Mantenuta possibilità di accedere al regime premiale della «penalty protection»
<u>Presupposti per l'agevolazione</u>	Svolgimento attività R&D (sia direttamente sia indirettamente). Esclusione rapporti IC L'agevolazione non è più legata al risultato conseguito dalla società, ma ai costi sostenuti.
<u>Timing</u>	La fruizione potrà essere disallineata rispetto sia al periodo di sostenimento dei costi sia di conseguimento dei relativi ricavi in quanto legata alle tempistiche di registrazione della privativa industriale. Inoltre il beneficio è legato al «buon esito» delle attività svolte.
<u>Attività agevolabile</u>	Attività diverse (e, ad una prima lettura, più circoscritte) rispetto a quelle considerate nelle precedente PB. Attività agevolabili: ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica. Riferimento alla disciplina dei crediti R&D&I&D (Decreto 26 maggio 2020 MISE) per la definizione delle stesse.
<u>Beni agevolabili</u>	Riduzione dell'area dei beni agevolabili con esclusione sia dei Marchi (già esclusi da precedente PB dal 2017) sia del Know-how.
<u>Modalità di utilizzo del bene</u>	Non più rilevante se il bene è utilizzato in maniera diretta o indiretta. Possibilità di accedere al beneficio in entrambi i casi senza differenze nella quantificazione e/o modalità accesso a beneficio.
<u>Base di Calcolo</u>	I costi rilevanti sono quelli sostenuti nell'esercizio di ottenimento della privativa e negli otto esercizi precedenti «recapture ottennale» (p.e. nel caso di privativa industriale nel 2021 è possibile recuperare i relativi oneri fino all'esercizio 2013). Necessita di un sistema di <i>track and tracing dettagliato</i> (es. per centro di costo e bene) per documentarli. Non sono rilevanti i costi (attività) considerati al fine della definizione del nexus (in caso di fruizione della vecchia agevolazione PB). Tale sistema avrà una efficacia probatoria probabilmente maggiore rispetto alla previgente PB, nella quale il sostenimento dei costi costituiva elemento «qualitativo» e non contribuiva, di fatto, a determinare l'entità dell'agevolazione mentre nel nuovo beneficio, esso è commisurato direttamente a tali costi.
<u>Modalità determinazione</u>	Semplificazione delle modalità di calcolo (agevolazione pari al 30,7% dei costi di R&D identificati). Non più previsto sistema di recapture delle perdite.
<u>Pillar Two</u>	Si rendono necessari ulteriori approfondimenti circa il beneficio effettivo a fronte dell'implementazione del Pillar Two Model Rules («Global Anti-Base Erosion Model Rules») volto all'introduzione di meccanismi di definizione di una tassazione minima comune globale.



Marta Goi
PwC TLS| Avvocati e Commercialisti
+39 335 227853
marta.goi@pwc.com
Viale G. Felissent, 90, Treviso

Angela Tassan-Mazzocco
PwC TLS| Avvocati e Commercialisti
+39 347 6607128
angela.tassan.mazzocco@pwc.com
Viale G. Felissent, 90, Treviso

www.pwc-tls.it

© 2022 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. "PwC" & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.